

Codice A1707B

D.D. 1 aprile 2022, n. 278

Articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1. Regolamento regionale 13 novembre 2020 n. 4. Riconoscimento del Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese.



ATTO DD 278/A1700A/2022

DEL 01/04/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1. Regolamento regionale 13 novembre 2020 n. 4. Riconoscimento del Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese.

Con l'emanazione dell'art. 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è stato rivisto il quadro normativo per il riconoscimento ed il funzionamento dei Distretti del cibo.

In particolare, la citata l.r. 1/2019 prevede che:

ai sensi dell'articolo 39, comma 3, la Regione valorizza le produzioni agricole ed agroalimentari ed il paesaggio rurale del Piemonte attraverso l'individuazione dei Distretti del cibo al fine di coniugare le attività economiche con la cultura, la storia, la tradizione e l'offerta turistica locale;

ai sensi dell'articolo 110, comma 9 *“dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 43, comma 2, è abrogata la legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 'Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino').”*

Con la D.G.R. n. 23-277 del 13 novembre 2020 è stato approvato il Regolamento regionale recante: "Individuazione e disciplina dei Distretti del Cibo. Articolo 43 della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1" e è stata demandata al Settore "A1707B – Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed Energia rinnovabile", della Direzione Agricoltura e Cibo, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 4/R. Regolamento regionale recante: "Individuazione e disciplina dei distretti del cibo. Articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)" sono stati disciplinati la costituzione ed il riconoscimento dei Distretti del cibo della Regione Piemonte e, in particolare, le modalità di costituzione e di riconoscimento del Distretto e i contenuti dell'Accordo e del Piano di Distretto.

Vista la domanda di riconoscimento del Distretto del Cibo Chierese - Carmagnolese presentata dal Sindaco della Città di Santena, dott. Ugo Baldi, in qualità di legale rappresentante del soggetto referente del Distretto, protocollo PEC 27438 del 2 novembre 2021 così come integrata con la successiva nota ns. protocollo 4569 del 24 febbraio 2022 e la relativa documentazione allegata.

Tenuto conto che è stata effettuata l'istruttoria di ammissione della domanda di riconoscimento ed è

stato redatto apposito verbale in data 16 marzo 2022 conservato agli atti del Settore;
preso atto che il suddetto verbale di istruttoria propone di concedere il riconoscimento al Distretto del Cibo del Chierese-Carmagnolese con sede presso il Comune di Santena, Via Cavour 39 - Santena (TO).;

considerato che, al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del Piano di Distretto nonché il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di concessione del riconoscimento, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo al primo, il soggetto referente del Distretto deve inviare al Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed Energia rinnovabile una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, approvata dall'assemblea del Distretto, contenente:

- a) l'elenco dei soci/aderenti;
- b) i riscontri della effettiva partecipazione alle attività del Distretto da parte dei soggetti aderenti;
- c) la descrizione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente;
- d) le risultanze raggiunte dalle attività contenute nel Piano di Distretto;
- e) le eventuali problematiche emerse nell'attuazione del Piano;
- f) l'aggiornamento del cronoprogramma delle azioni.

vista la D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019 avente ad oggetto l'aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e Cibo, così come integrata dalla D.G.R. n. 23-277 del 13 novembre 2020, ed individuazione dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14/2014;

tenuto conto che il termine previsto per la conclusione del presente procedimento è stato fissato in 180 giorni con la citata D.G.R. n. 23-277 del 13 novembre 2020, a partire dal 3 novembre 2021, giorno successivo alla data di ricevimento dell'istanza;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla richiamata D.G.R. n. 23-277 del 13 novembre 2020, che ha integrato la D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019;

considerato che l'elenco dei Distretti del Cibo riconosciuti sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella specifica pagina dedicata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
- visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 23/2008;
- vista la legge 241/1990 e la legge regionale 14/2014;

DETERMINA

1. di riconoscere il Distretto del cibo Chierese-Carmagnolese, con sede presso il Comune di Santena, Via Cavour 39 - Santena (TO);
2. di comunicare il riconoscimento del nuovo Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per la sua iscrizione all'albo nazionale dei Distretti del Cibo;
3. che al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del Piano di Distretto nonché il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di concessione del riconoscimento, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo al primo, il soggetto referente del Distretto deve inviare al Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed Energia rinnovabile una relazione sulle attività svolte e

sugli obiettivi raggiunti, approvata dall'assemblea del Distretto, contenente:

- a) l'elenco dei soci/aderenti;
- b) i riscontri della effettiva partecipazione alle attività del Distretto da parte dei soggetti aderenti;
- c) la descrizione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente;
- d) le risultanze raggiunte dalle attività contenute nel Piano di Distretto;
- e) le eventuali problematiche emerse nell'attuazione del Piano;
- f) l'aggiornamento del cronoprogramma delle azioni.

4. che entro 60 giorni dalla presente determinazione il Distretto del cibo Chierese-Carmagnolese deve inviare al Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed Energia rinnovabile l'atto costitutivo relativo alla forma societaria prescelta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)

Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo